

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3187)	465
PRESIDENTE	465, 466, 468, 478, 479 481, 482, 483
COCCO MARIA, <i>Relatore</i>	465, 474, 475, 479
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	466, 470, 471, 472, 473, 475 478, 479, 480, 481, 482, 483
MAGLIETTA	468
SABATINI	469, 470, 474, 478, 479, 481, 482
CINCIARI RODANO MARIA LISA	469, 474, 475
GITTI	470
REPOSSI	471, 474
BETTOLI	472, 473, 477, 478, 479, 480
VENEGONI	473
CONTE	474, 482, 483
RAPELLI	478
CRUCIANI	481
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	483

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (3187).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli », approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno la discussione di questo disegno di legge venne sospesa per aver modo di chiarire tutta una serie di dubbi sorti sulle conseguenze dell'applicazione delle norme contenute nel provvedimento che è oggi sottoposto al nostro esame.

Pertanto, non mi resta che dare la parola al relatore perché voglia fare il punto della situazione e riferire alla Commissione se i dubbi, a suo tempo sorti, sono stati chiariti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ha giustamente detto il nostro Presidente l'esame di questo provvedimento venne a suo tempo rinviato per poter chiarire un certo numero di dubbi e perplessità scaturiti dalla discussione del provvedimento stesso.

Premesso che l'approvazione di questo disegno di legge discende prima di tutto dalla necessità di adempiere ad un impegno di carattere internazionale a suo tempo liberamente sottoscritto dal nostro Parlamento e che un certo numero di dubbi sono stati fugati

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

dalla circolare telegrafica del Ministro del lavoro con la quale è stata disposta l'ammissione dei ragazzi nei centri di addestramento al compimento del 14° anno di età, non mi resta che illustrare le rimanenti questioni rimaste ancora in sospeso.

Prima fra tutte quella del coordinamento con il settore scolastico da me a suo tempo debitamente posta in rilievo e per la quale è assolutamente necessario cominciare a fare qualche cosa. Non già, però, subordinando la questione stessa ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento, ma ricorrendo ad una serie di proficue iniziative da prendere in separata sede, d'intesa con gli altri ministeri interessati.

Un'altra importante questione, sorta durante la precedente discussione, è quella relativa alla definizione del concetto di lavoro minorile in ordine alla regolamentazione delle posizioni previdenziali a favore dei minori. In base alle norme vigenti, infatti, già a partire dal quattordicesimo anno di età si instaura tra il minore e il datore di lavoro anche un rapporto previdenziale. Ci si domanda ora: consentendo a 13 anni di età l'avviamento al lavoro per attività non industriali vi saranno conseguenze negative, per questi fanciulli che lavorano, sotto il profilo previdenziale?

A questi argomenti di fondo che sommariamente mi sono limitata a ricordare, ne vorrei aggiungere un altro senza dubbio marginale ma pur sempre importante, approfittando anche della presenza in Commissione dell'onorevole ministro. Il quesito viene posto dal mondo del lavoro bancario dove si è giunti all'attuazione della così detta *settimana corta*. Dove vige il sistema della *settimana corta* i ragazzi che, non dovrebbero superare le sette ore lavorative, si troverebbero costretti a superare questo limite; e pertanto, viene da taluni proposto di modificare questo punto del provvedimento.

Pur rendendomi conto dei giusti motivi che possono suggerire la modifica non riterrei opportuno, però, emendare questo punto anche perché mi sembra che nessuna norma di legge prescriva l'adozione della *settimana corta*. Si tratta in fondo di un esperimento cui si è giunti attraverso accordi interconfederali, decisioni di commissioni interne o per disposizioni concordate all'interno delle singole aziende anche là dove ci siano minori e anche per quanto riguarda il settore bancario. Ne consegue che la particolare questione che scaturisce dalla *settimana corta* nei confronti dei giovani lavoratori di età minore potrebbe essere regolamentata all'inter-

no dell'azienda stessa in base alle norme vigenti, senza dover modificare il disegno di legge.

Questi in sostanza e per sommi capi, onorevole ministro e onorevoli colleghi, i punti da noi toccati e le perplessità scaturite nella discussione precedente in ordine ai quali la nostra Commissione rinviò la discussione per meglio approfondirli e anche per conoscere il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore che ha brevemente riassunto i termini essenziali della discussione precedente, termini che mi sembra si concretino in complesso in una serie di dubbi circa le conseguenze di un elevamento del minimo di età dei minori che devono essere avviati al lavoro e i riflessi di questo elevamento nel campo assicurativo e previdenziale.

L'onorevole Sullo ha facoltà di parlare per esprimere il pensiero del Governo al riguardo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio prima di tutto l'onorevole relatore Maria Cocco per avere in breve e in modo perspicuo riassunto i termini della discussione svoltasi nella seduta precedente.

Indubbiamente una serie di problemi sorgere con l'entrata in vigore del provvedimento, problemi però che andranno via via risolti. D'altra parte da qualche punto bisogna pur cominciare, poiché non è lecito rimanere in una posizione di arretratezza solo perché con il migliorare quella data posizione siano per sorgere problemi, pochi o molti. Cosa fare? Si potevano scegliere due strade: o cominciare con il modificare la legge 26 aprile 1934, n. 653, traendone le debite conseguenze sul piano dell'istruzione, sul piano previdenziale, ecc., oppure cominciare dalla parte più difficile che è quella di modificare la struttura scolastica esistente, con difficoltà che allo stato attuale sono assolutamente insormontabili.

Ovviamente, si è preferito cominciare dalla parte più facile. La nostra Costituzione, come è a tutti noto, stabilisce che l'istruzione inferiore è impartita per almeno otto anni, il che evidentemente non vuol dire che non possa essere impartita anche per nove anni. Ora, prescrivendo che l'assunzione al lavoro dei minori non possa avvenire prima dei 15 anni poniamo la scuola nella condizione di poter utilizzare per un altro anno ancora gli alunni e di aumentare per conseguenza il numero degli anni di insegnamento dell'istruzione inferiore. Ne deriva, quindi, che questo prov-

vedimento, a parte tutti gli altri aspetti sostanziali e per conto mio positivi oltreché doverosi, ha come conseguenza indiretta quella di consentire alla scuola di allargare la propria sfera di influenza permettendole di completare, come ho detto, per un anno in più, il periodo di insegnamento inferiore.

Naturalmente mi rendo benissimo conto che ci troviamo ancora in uno stadio di solidificazione del concetto di scuola obbligatoria, tanto che il piano della scuola prevede una serie di norme per rendere operante il precetto costituzionale. Non è certo possibile ritenere il passaggio della istruzione inferiore da otto a nove anni come un fatto concreto, ma lo si può senz'altro considerare nella posizione di prospettiva.

In ogni modo, avere elevato l'età minima di ammissione al lavoro da 14 a 15 anni implica come imprescindibile conseguenza anche una revisione dell'età scolastica obbligatoria che dovrebbe giungere come necessaria conseguenza fino a 15 anni.

Ma ho parlato di semplice prospettiva. È chiaro che finché questa non si verifica sarà necessario studiare norme transitorie per far sì che i ragazzi non rimangano fuori ad un tempo sia dal mondo del lavoro che da quello della scuola. In questo senso sono disposto ad accettare tutti i suggerimenti utili che la Commissione vorrà autorevolmente formulare di modo che quando il ragazzo non abbia più l'intenzione di continuare la sua carriera scolastica, egli possa essere utilizzato nei centri di addestramento messi a disposizione dal Ministero del lavoro.

Ma indipendentemente da ciò, onorevoli colleghi, il disegno di legge che noi esaminiamo, già approvato dalla competente Commissione del Senato, costituisce un obbligo morale oltre che legale che il nostro Paese si è assunto ormai da tempo e che non può essere ulteriormente ignorato se non vogliamo abdicare al nostro rango di nazione civile. Infatti, ove a suo tempo non avessimo ratificato la convenzione cui questo provvedimento si riferisce avremmo anche potuto disattendere le norme che da quella convenzione scaturiscono. È chiaro che uno Stato è libero anche di non ratificare una convenzione, ma oggi noi ci troviamo di fronte ad una ratifica già avvenuta e da tempo, per essere precisi nel 1952. Mancava soltanto la legge di attuazione per cui la nostra posizione a questo riguardo, nel consesso internazionale, è diventata via via sempre più insostenibile a causa della nostra inadempienza, con riflessi assai negativi sul nostro prestigio nell'ambito dell'O.I.L., crean-

do senso di disagio e rischiando di accomunarci a paesi la cui legislazione sociale non è così avanzata come la nostra.

È pertanto necessario approvare al più presto queste norme di attuazione anche perché la legge attualmente in vigore, che risale al 1934 e che noi appunto proponiamo di modificare, è una legge diventata assolutamente anacronistica con i nostri tempi. Basti solo considerare che l'articolo 17 di quella legge parlando delle deroghe ai massimi di orario consentiti per i minori afferma che nei casi in cui viene consentito di superare le otto ore giornaliere non è permesso superare le dieci ore e le undici ore per le donne!

Siamo in altri termini in una situazione di grave arretratezza legislativa. Nonostante che qualche disposizione della legge del 1954 sia sufficientemente restrittiva, si ha ragione quando si afferma che la vigilanza in questo settore, per una specie di costume nazionale, sia piuttosto scarsa; e in effetti nessuno quasi fa caso ai ragazzini che lavorano anche all'età di 10 anni strappati alla famiglia e sottoposti ad influenze spesso molto nocive alla loro formazione fisica e morale.

Questa situazione dovrebbe essere risolta al più presto con l'aiuto principalmente delle organizzazioni sindacali oltre che con la vigilanza degli ispettori del lavoro. Si sta cercando, è vero, di migliorare le strutture organizzative dell'Ispettorato del lavoro, ma da esso non ci si può aspettare tutto. Gli ispettorati devono far fronte ad una infinità di cose e se essi non vengono agevolati nella loro opera dalle organizzazioni sindacali sarà difficile giungere ad una perfetta osservanza della legge.

Credo poi che sia da condividere il punto di vista esposto dalla onorevole Cocco per quanto riguarda le richieste relative al settore bancario. Evidentemente in questo caso particolare si tratta di fare in modo che l'orario di lavoro dei minori per ciascuna giornata non sia superiore ad un certo limite. Ciò significa che se gli adulti raggruppano le ore settimanali di lavoro in maniera che invece di lavorare per otto ore al giorno lavorano per nove ore ottenendo in questo modo una giornata settimanale libera, questo raggruppamento non è possibile farlo per i minori, poiché la norma che sancisce le ore massime di lavoro per essi è fondata sulla esigenza di tutelare la salute e l'igiene dei ragazzi.

Non so se ho risposto con sufficienza ai vari quesiti. Ad ogni modo sono a disposizione dei colleghi per ogni altro eventuale chiarimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maglietta. Ricordo che questa del ministro deve considerarsi una risposta ad alcuni chiarimenti nel corso della discussione generale, che per altro non può considerarsi ultimata.

MAGLIETTA. Signor Presidente, onorevole ministro, fare appello alla nostra sensibilità per quanto riguarda il rispetto delle convenzioni internazionali è sempre una giustificazione valida; però, una cosa è l'applicazione formale degli accordi ed un'altra l'applicazione sostanziale. Ella, onorevole ministro, molto opportunamente ci ha ricordato che in questa materia la cautela la vigilanza l'attenzione e la tutela sono molto scarse nel nostro Paese. Né mi rendo conto di come questa legge potrebbe migliorare la situazione in questo settore trattandosi qui non di scuola d'obbligo teorica, ma viceversa di scuola d'obbligo pratica; non di teorica possibilità di andare ad occuparsi, ma di reale possibilità di occuparsi. Né si può inoltre ignorare che in questa situazione incidono le condizioni particolari nelle quali vengono a trovarsi certe categorie di cittadini e certe zone del nostro Paese.

In altri termini, sia ben chiaro che io non mi oppongo alla approvazione di questo disegno di legge, ma tengo a pormi nelle vesti di chi vuole fare uno sforzo per far sì che — sia pure attraverso la forma della norma transitoria — la legge non appaia fuori del tempo e fuori della realtà.

Se, per ipotesi, si includesse nel testo della legge il principio in base al quale si fa obbligo al Ministero del lavoro di porre tutti i giovani dai 14 ai 15 anni nelle condizioni di poter frequentare i corsi professionali, questo potrebbe rappresentare un tentativo di dare concretezza ad una nostra preoccupazione; viceversa, noi ci troveremmo di fronte alla stranissima situazione di fare una legge valida soltanto nelle sue eccezioni.

Questa è la seria mia preoccupazione, onorevoli colleghi, sicché in definitiva, non sarebbero soltanto i datori di lavoro, ma in primo luogo i padri ad andare a pregare gli ispettori del lavoro perché sia concesso ai loro figli minori il permesso di cominciare a lavorare.

Questa è una realtà dalla quale non si può prescindere. Ed allora, stando così le cose, vorrei sapere dall'onorevole signor ministro se sia o meno possibile, anche a titolo orientativo, inserire nel testo della legge norme transitorie nell'attesa che si realizzeranno al-

cune determinate situazioni, affermando altresì che l'entrata in vigore di questo provvedimento avrà luogo a partire da una certa epoca. Noi non abbiamo ancora approvato il piano relativo alla scuola, non abbiamo ancora un sistema di corsi organici perché la legge sull'addestramento professionale è ancora sospesa, ed è quindi assurdo pensare di varare questo provvedimento, di cui si ignorano fin da ora la portata dei suoi effetti sul terreno pratico.

La seconda considerazione che desidero ripetere, avendola espressa già nella seduta scorsa, riguarda il problema assicurativo. Su questo particolare aspetto invito la collega Cinciari Rodano Maria Lisa a volerci dare l'apporto delle sue illuminate argomentazioni.

A titolo illustrativo citerò un caso tragico avvenuto negli ultimi tempi nella mia città. Un anno e mezzo fa a Napoli un giovane di minore età, garzone del « Bar degli Artisti », ubicato nei pressi della redazione del giornale « Il Mattino », all'una e mezzo di notte, mentre accudiva al suo modesto lavoro, rimaneva schiacciato dall'ascensore che permette l'accesso alla redazione del giornale citato. Tutto si è risolto in una semplice contravvenzione in quanto il giovane non era assicurato perché la legge non lo permette. Non si è trattato quindi di dover rispondere di un reato, ma di una semplice contravvenzione, sicché il proprietario del bar e i familiari non hanno ottenuto alcun risarcimento. In altri termini, si è trattato soltanto della morte di un cittadino italiano minore che per ragioni economiche era stato costretto ad esercitare una attività non permessa dalla legge e, nonostante il proclamato regime previdenziale nel nostro Paese, nessuna sanzione efficace è stata presa nei confronti dei responsabili ed a nessun risarcimento di danni è stato fatto luogo.

Onorevoli colleghi, non credo che abbia ricordato a sproposito questo tragico episodio: è strano, infatti, che da un lato si riconosca al minore la possibilità di esercitare una determinata attività lavorativa, mentre dall'altro gli si nega quella tutela assicurativa che rientra nella norma e di cui usufruiscono tutti gli altri cittadini.

Rivolgo, pertanto, la preghiera o meglio l'invito all'onorevole ministro a rivedere tutta questa materia in modo che si possa fare una legge meglio elaborata, la quale, anche se abbisognerà di qualche piccola correzione formale, non rappresenterà soltanto un atto di adesione formale ma soprattutto un atto di adesione sostanziale ad una convenzione internazionale.

Vorrei che su questo argomento si articolasse un ampio e approfondito dibattito.

SABATINI. Poiché nella scorsa seduta ero assente, vorrei fare ora alcune osservazioni su questo disegno di legge.

Innanzitutto, il fatto che l'età sia stata portata a 15 anni mi fa sorgere delle perplessità e delle preoccupazioni. Se noi usiamo questo limite di età rendiamo praticamente impossibile per la generalità dei giovani la frequenza scolastica. Bisogna tener presente che in numerose provincie italiane la dislocazione dei comuni nel rispettivo territorio è la più svariata. Ad esempio, la provincia di Cuneo, che io rappresento in Parlamento, conta 250 comuni dislocati in tutte le zone del territorio, ma soltanto alcuni di essi dispongono di scuole di avviamento professionale. Con questa legge, creandosi un obbligo, verremo a peggiorare la situazione in quei comuni, come in tutti gli altri comuni d'Italia. Da una inchiesta recentemente svolta risulta che il reddito medio delle popolazioni della mia provincia è di 80.000 lire annue e se lo si confronta con quello di Torino, che è di mezzo milione, balza evidente la disparità. In definitiva finiremo col creare in quelle zone difficoltà maggiori alle famiglie.

A mio avviso, la disposizione concernente l'inizio della attività lavorativa per i giovani, fissata al limite di quindici anni, dovrebbe essere coordinata con una modifica del tirocinio dell'apprendistato. Solo se noi stabiliamo che il tirocinio dell'apprendistato può essere fatto nell'azienda stessa — con dei limiti per quanto riguarda la lavorazione in serie — possiamo rendere pratica l'applicazione di questa disposizione.

Vi è da considerare, inoltre, un altro aspetto. Se in Italia avessimo un regionalmente maggiore numero di centri di addestramento e se l'accesso a questi centri fosse più facile, le difficoltà di questo provvedimento sarebbero certamente minori. La situazione è invece precaria: solo nella mia provincia su 150 comuni i centri organizzati non sono che una decina e con una disponibilità di posti molto limitata.

L'entrata in vigore di questo provvedimento, onorevole ministro, data la situazione esistente nel settore, provocherebbe certamente manifestazioni di scontento. Questo non lo possiamo ignorare. Se vogliamo, quindi, veramente l'applicazione di questo disegno di legge, è necessario che esso venga coordinato con alcune disposizioni contenute nella legge sull'apprendistato o quanto meno che in esso vengano incluse delle deroghe che

alla fine ne permetteranno l'applicazione soltanto nella misura del venti per cento.

Vorrei, pertanto, chiedere all'onorevole ministro se non sia il caso di rinviare per ora la discussione di questo provvedimento per poter meglio esaminare la materia e per vedere se non sia il caso di coordinarla con la legge sull'apprendistato. Solo così esso potrà dare i suoi effetti concreti.

Ed aggiungo un'altra considerazione. Io ho qualche dubbio che il sistema di affidare la preparazione dei giovani da immettere nell'attività produttiva al Ministero della pubblica istruzione possa essere il migliore; ho qualche dubbio, ripeto, perché in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti d'America, ad esempio, le cose stanno diversamente. Così facendo noi correremmo il rischio di creare ad un certo momento una mentalità dello studente che poi a 15 anni non si potrà modificare; è molto meglio, a mio avviso, cercare di organizzare l'attività dei centri di addestramento professionale, collegandola più strettamente all'attività produttiva vera e propria. In Italia esiste oggi un certo numero di persone che, pur essendo in possesso di un titolo di studio, difficilmente trova una adeguata sistemazione nel campo del lavoro (maestri, geometri, ecc.).

Nell'attività di preparazione dei giovani bisogna tener presente però determinati fattori psicologici. In base ad alcuni esperimenti fatti si è potuto constatare che, seguendo una determinata strada, quella auspicabile, si determina un inserimento naturale nel mondo del lavoro, mentre seguendone un'altra, si corre il rischio di creare degli spostati che non hanno possibilità alcuna di trovare impiego nell'attività di specializzazione.

Per tutte queste preoccupazioni dichiaro la mia perplessità e nel caso in cui la legge fosse votata vorrei che rimanesse a verbale che il problema è visto troppo unilateralmente.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Credo, onorevoli colleghi, che il principio sul quale si basa questo provvedimento, in applicazione della convenzione internazionale, per elevare il limite di età a partire dal quale i minori possano essere avviati al lavoro, sia un principio giusto. Ritengo che esso si ispiri a due esigenze: da un lato la tutela della salute e dello sviluppo fisico e psichico del ragazzo, dall'altro l'opportunità di far sì che il minore prima di entrare nell'attività lavorativa abbia meglio completato la sua preparazione scolastica elementare.

Ciò premesso, sulla sostanza del provvedimento mi permetto di far rilevare quanto se-

gue: con la vecchia legge del 1934, che noi giustamente vogliamo modificare, era prevista per così dire una sutura tra il termine del periodo scolastico e l'inizio del periodo lavorativo. Nel provvedimento che noi oggi esaminiamo e con il quale si porta a 15 anni il limite minimo di età per i minori che debbono essere avviati al lavoro questa sutura, questo collegamento, non esiste più poiché una volta compiuta quella che oggi come oggi può essere chiamata la scuola dell'obbligo, per il ragazzo si prospetta un periodo vuoto non inferiore ad 1 anno e qualche volta anche di più.

Approvare delle buone norme è senza dubbio un vantaggio purché però queste norme possano tradursi in realtà. Purtroppo nel settore scolastico ci siamo sempre trovati in difetto e con una stridente discordanza tra le affermazioni di principio e la mortificante realtà quotidiana. Fin dall'unità d'Italia abbiamo preteso che tutti i cittadini avessero un certo livello di istruzione elementare ma come purtroppo dobbiamo constatare non ci siamo mai riusciti perché a tutt'oggi ci sono ancora nel nostro paese molti analfabeti. Adesso pretendiamo, Carta costituzionale alla mano, di elevare l'istruzione dell'obbligo fino alla terza media e comunque con una preparazione non inferiore agli 8 anni. Tutti sappiamo però che la realtà è e sarà ben diversa.

O noi impartiamo ai cittadini una istruzione generale di base o altrimenti qualunque tipo di istruzione professionale sarà limitato. E questa, secondo me, è un'esigenza fondamentale che va molto al di là delle successive preoccupazioni che sono sorte in Commissione un po' da tutte le parti, compresa quella, fondata del resto, dell'onorevole Sabatini.

Volere introdurre, per sanare in qualche modo questo periodo vuoto, norme transitorie che colleghino il periodo che va dal termine dell'obbligo scolastico all'inizio del lavoro, mi sembra molto giusto. Però, bisognerebbe che questo collegamento venisse sancito in una norma, sia pure come ho detto, a carattere transitorio e nel testo stesso del provvedimento.

Un'altra questione è quella sollevata dal collega Maglietta. La storia triste dei ragazzi che lavorano in deroga al prescritto limite di età è a tutti nota ed è molto grave. Io stessa sollevai a suo tempo in Commissione oltre che in Aula la questione sulla sciagura di Gorla in provincia di Varese dove 6 ragazzi perdettero tragicamente la vita a seguito di uno scoppio avvenuto in una piccola fabbrica.

I ragazzi che avevano meno di 14 anni di età non erano assicurati e quindi non fu possibile per le loro famiglie ottenere nessun risarcimento. E questo purtroppo non è un fatto isolato ma abbastanza frequente non solo nel settore industriale ma anche in altri settori; e non solo nel Mezzogiorno ma anche nel nord Italia, specie in alcune zone del Veneto dove è assai diffusa l'utilizzazione dei ragazzi al disotto di 14 anni.

Da questo punto di vista forse le obiezioni e le proposte del collega Sabatini hanno una loro validità per cui non sarei aliena di meglio approfondire questo provvedimento tenendo però fermo il principio base in esso contenuto.

In particolare, dovrebbero meglio essere studiate le norme transitorie relative al coordinamento del programma scolastico con l'avvio al lavoro e tutto il delicato ed importante problema che riguarda le assicurazioni sul lavoro minorile e su quello fatto eventualmente in deroga alle norme vigenti.

GITTI. Credo, onorevoli colleghi, che fino a questo momento non sia stato sufficientemente notato il fatto che il limite di 15 anni di età viene considerato dal provvedimento in esame come minimo di età per l'occupazione nel settore dell'industria. Credo perciò che sarebbe opportuno meglio precisare questo punto perché se il limite di 15 anni di età dovesse valere in senso generale allora sorgerebbero talune gravi perplessità. Ad esempio, se noi consideriamo il settore dell'agricoltura non si può non convenire che in certe zone e per certi tipi di lavoro è pura utopia pensare di aspettare che i ragazzi abbiano compiuto 15 anni prima di avviarli al lavoro.

SABATINI. È vero! Le famiglie esercitano forte pressione perché i ragazzi vadano a lavorare anche al disotto dei limiti consentiti.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È proprio questo che noi vogliamo evitare.

SABATINI. Ma perché scegliere questa strada? Perché non far fare loro un tirocinio, un periodo di apprendistato?

GITTI. Mi sembra che la considerazione di fondo debba essere la seguente: con questo provvedimento noi ci accingiamo ad innovare profondamente il sistema di avviamento al lavoro dei giovani minori non in tutte le categorie, ma in un settore particolare. Possono capitare casi particolari, ma per essi esistono anche particolari deroghe. Da 30 anni faccio questo discorso ai padri di famiglia. Il discorso valeva 30 anni fa e vale an-

che oggi. È inutile pensare di avviare i giovani, specialmente nell'industria, senza una adeguata preparazione perché così facendo, se pure il giovane comincia a guadagnare qualche cosa di più nel periodo iniziale, rischia di rimanere un semplice manovale per tutta la vita.

Si pone quindi in modo pressante il problema della specializzazione. Nei grandi e nei medi centri bene o male questo problema trova una più o meno soddisfacente soluzione ma nei piccoli centri, come è noto a tutti, le cose stanno ben diversamente.

Mi permetto perciò di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro affinché nei piccoli centri, dove non esistono complessi industriali, sia dato modo ai giovani di accedere ai corsi di addestramento e di specializzazione. A questo riguardo anzi mi riservo di presentare un ordine del giorno.

Il problema, poi, sollevato da alcuni colleghi e relativo all'assicurazione previdenziale per i minori non riguarda evidentemente il settore dell'industria, perché quando il ragazzo comincia a lavorare si trova già coperto dal punto di vista assicurativo e previdenziale. Si pone invece abbastanza acutamente per gli altri settori. Occorrerebbe, perciò, trovare il sistema di estendere l'assicurazione anche a questi settori attualmente scoperti non dal punto di vista legislativo perché le norme anche per questi settori esistono ma per quanto riguarda casi sporadici, che sono poi tanto rari, nei quali il minore che lavora nella bottega artigianale o nella piccola azienda, si trova completamente scoperto dal punto di vista assicurativo.

In conclusione, se l'onorevole ministro dà affidamento di provvedere adeguatamente in ordine a questi due particolari problemi, il provvedimento che noi oggi esaminiamo potrebbe essere senz'altro approvato perché in sostanza esso contribuisce a meglio preparare i ragazzi che debbono inserirsi proficuamente nel processo produttivo del paese.

REPOSSI. Ho ascoltato attentamente quanto è stato finora detto dai colleghi e quanto è stato detto anche dall'onorevole ministro. Talune obiezioni hanno senz'altro un certo fondamento tanto che hanno trovato eco nelle precisazioni e negli affidamenti fatti dallo stesso ministro. Tuttavia, mi rifaccio ad una questione che in questo momento secondo me è essenziale. E cioè che un Parlamento non può in nessun modo disattendere gli impegni liberamente assunti, scaturiti da una convenzione internazionale ormai da tempo approvata e ratificata.

Al punto in cui ci troviamo oggi e in ordine al provvedimento che esaminiamo le obiezioni che possono essere fatte non hanno senso. Esse avrebbero dovuto essere fatte prima di ratificare l'accordo internazionale. Ciò non significa che talune obiezioni non possono avere una loro validità, ma la soluzione deve essere cercata in altra sede.

Adesso cerchiamo piuttosto di vedere come si può uscire da questa situazione. A mio avviso, non possiamo rifiutare di approvare il provvedimento che rende possibile l'adempimento di un impegno del Parlamento italiano, assunto attraverso la ratifica di una convenzione internazionale, e consente di porre il problema nei suoi giusti termini.

La questione non riguarda l'età dei quattordici anni ma quella tra i 14 e i 15. Infatti la legge sui 14 anni, varata da tempo, consente ai ragazzi inferiori ai 14 anni di lavorare soltanto in virtù di determinate deroghe qualora sussistono giustificati motivi, quale ad esempio, lo stato di bisogno. Il problema sorge, ripeto, per la età compresa tra i 14 e i 15 anni. Nella sostanza giuridica sono d'accordo con le argomentazioni dell'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, ma poiché non possiamo sfuggire alla realtà della situazione italiana e d'altra parte dobbiamo evitare — come ha detto giustamente l'onorevole Sabatini — di creare degli spostati, bisogna cercare di evitare che con questo provvedimento si modifichi la legge sull'apprendistato.

Vorrei, invece, che si modificasse....

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il provvedimento, onorevole Repossi, riguarda soltanto l'apprendistato industriale.

REPOSSI. Così come è articolato il provvedimento, a mio avviso, si riferisce anche ad altri tipi di apprendistato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per evitare equivoci dirò come prima cosa che questo provvedimento non riguarda l'agricoltura. Esso si riferisce da un lato all'attività industriale, disciplinata dall'articolo 1, dall'altro a tutte le altre attività non industriali. Per attività non industriale deve intendersi quella commerciale, artigianale ecc.

REPOSSI. Il provvedimento però ammette delle deroghe.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Repossi, non si tratta di deroghe.

REPOSSI. Data la particolare situazione del settore in Italia, bisogna studiare il modo per meglio articolare questo provvedimento.

Se in Italia esistesse la possibilità di istituire centri di addestramento professionale a diverso tipo di istruzione per l'assorbimento di quelle 200-250 mila unità che si presentano ogni anno al lavoro all'età di quindici anni, la soluzione del problema diventerebbe anche più facile, in quanto noi potremmo includere la norma della obbligatorietà di frequenza, sia pure con una certa libertà di scelta, presso questi centri di addestramento. Purtroppo, gli ostacoli alla soluzione aumentano perché non si consente ai giovani, di età inferiore ai 15 anni, di accedere a quei corsi. Pare, tuttavia, che adesso ci sia stata una certa modifica, sia pure in via transitoria, che dovrebbe restare in vigore, a mio avviso, finché non avremo risolto l'aspetto scolastico del problema.

Sta di fatto però che oggi, malgrado ogni nostra buona volontà, difficilmente possono crearsi centri di addestramento professionale capaci di assorbire le 200-250 mila unità che si presentano annualmente al lavoro.

Ora io ritengo che con una certa buona volontà, senza offendere gli impegni assunti dal Parlamento italiano con la ratifica delle convenzioni internazionali, potremmo studiare delle modifiche al provvedimento attraverso l'emanazione di norme transitorie atte a collegarlo alla legge per l'apprendistato. In altri termini, sono del parere che noi possiamo approvare con tranquillità questo provvedimento solo che lo intendessimo come norma di carattere generale e di adattamento alla realtà italiana; e lo collegassimo con la legge sull'apprendistato. In questo modo, onorevoli colleghi, avremmo trovato non solo la maniera di adempiere ad un obbligo che ci è imposto da una convenzione internazionale già ratificata dal Parlamento italiano, ma anche di adattarci anche alla realtà nazionale attuale.

Naturalmente non saprei in questo momento proporre su due piedi l'articolazione dell'emendamento e pertanto chiederei di rinviare la discussione per studiare meglio il problema, invitando l'onorevole ministro ad impostare la sua soluzione nei giusti termini contemperanti e la situazione attuale italiana e gli impegni internazionali assunti.

Per quel che riguarda l'aspetto assicurativo del problema, devo dire che la responsabilità del tragico fatto, ricordato poco fa dall'onorevole Maglietta, dell'infortunio mortale sul lavoro occorso al garzone di un bar napoletano ricade su tutta la legislazione che si è venuta formando nel settore. Le nostre leggi, infatti prescrivono l'obbligo assicurativo a partire dall'età di 14 anni. Dal momento che la realtà ci insegna che esistono ragazzi i

quali, per le deroghe consentite dalla legislazione vigente o per altri motivi, vanno al lavoro prima dei 14 anni, penso che si dovrebbe avvertire la necessità di formulare un nuovo articolo, che dovrebbe essere inserito in questo provvedimento o che quanto meno dovrebbe costituire materia di un provvedimento a sé stante, nel quale dovrebbe affermarsi l'obbligatorietà dell'assicurazione da parte dei datori di lavoro per i ragazzi minori di 14 anni.

Si deve tener presente che questa precauzione si rende necessaria soprattutto in considerazione del fatto che proprio i minori sono soggetti ad andare incontro a infortuni gravissimi che possono renderli inabili per tutta la loro vita.

Il problema dell'assicurazione dei giovani è veramente importante, onorevoli colleghi, e perciò deve essere preso attentamente in esame dal ministro e dagli organi competenti.

Concludendo, dichiaro di essere d'accordo sulla necessità di approvare questo provvedimento ma rivolgo all'onorevole ministro la preghiera di studiare attentamente tutti quegli aspetti del problema da me sottolineati, collegandolo innanzitutto con la legge sull'apprendistato in modo che si possa avere una sua rispondenza sia con gli impegni internazionali che con la realtà italiana.

BETTOLI. Vorrei compiere un primo passo avanti nella discussione di questo provvedimento entrando nel merito. Devo innanzitutto dichiarare che, nonostante le riserve che ci sarebbero da fare sul limite di quindici anni che tuttavia può essere anche accettabile, l'industria oggi tende ad aumentare tale limite di età per l'avviamento al lavoro dei giovani perché il processo tecnologico di automazione ed il processo produttivo diventano sempre più complessi e pericolosi. Esistono perciò settori nei quali non sono ammessi lavoratori al di sotto dei venti anni (settore metallurgico e settore meccanico), altri nei quali l'età minima consentita è di 18 anni (settore della ceramica e settore del legno). Ma anche quando questi giovani potessero essere immessi nel ciclo produttivo prima dei limiti di età su accennati, resterebbe sempre però il problema del loro istradamento prima dei quindici anni: di qui la necessità del coordinamento con la legge di riforma della scuola e dell'obbligo scolastico di 8 anni.

Esiste, poi, un'altra preoccupazione, quella cioè che noi con questo provvedimento di fatto miglioreremo la situazione soltanto per il settore industriale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è così, onorevole Bettoli.

BETTOLI. L'articolo 2, onorevole Ministro, esclude tutte le altre attività non industriali...

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. ...le quali sono regolate da una apposita legge che consente di avviare al lavoro anche i ragazzi che hanno compiuto i 12 anni.

BETTOLI. Ma si tratta, onorevole Ministro, di una età fisiologica minima, nella quale si può essere ammessi in un qualsiasi settore produttivo.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'articolo 7 della legge vigente, onorevole Bettoli, se noi non approveremo questo provvedimento, dà la possibilità di avviare al lavoro i ragazzi all'età di 12 anni.

BETTOLI. Tutto questo lo so, onorevole ministro, perché io sono uno di quei deputati che crede ancora ai risultati delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

E questo argomento è stato oggetto, assieme al collega Buttè e al collega Calvi, di attento studio, onde posso affermare di conoscere sufficientemente il problema. È chiaro che così dicendo non mi riferisco all'età legale ma all'età effettiva del ragazzo impiegato nel lavoro e ai riflessi specialmente di natura assicurativa, cose tutte del resto che la Commissione di inchiesta parlamentare ebbe a suo tempo modo di mettere in chiara evidenza.

L'onorevole Gitti poco fa ha ricordato che, per quanto non detto in materia esplicita, le norme contenute in questo provvedimento si riferiscono al settore industriale. Io penso che si dovrebbe anche precisare la linea da seguire nel settore dell'agricoltura e in tutti i settori non industriali. Anzi a questo riguardo mi riservo di presentare un emendamento in sede di discussione degli articoli, con il quale proporrò che non possono essere avviati al lavoro anche nei settori non industriali, i fanciulli di età inferiore ai 14 anni. Vi sono settori come quello del commercio, dei pubblici esercizi, dell'artigianato e delle attività terziarie in genere dove fanciulli ancora in tenera età svolgono attività spesso pericolose.

Un altro punto da chiarire è quello contenuto nell'articolo 2 a proposito dei lavori leggeri.

Non occorre essere sindacalista o esperto della materia per rendersi conto che una dizione di questo genere se non è poggiata sopra norme precise, non significa in pratica nulla. In pratica, infatti, una volta che il fanciullo è stato avviato al lavoro esso viene adibito a tutti i lavori senza le necessarie discriminazioni. Da ciò deriva, come ho detto, la necessità di essere molto precisi a questo riguardo.

VENEGONI. Ho l'impressione, onorevoli colleghi, che la discussione finora svoltasi riveli una situazione alquanto preoccupante esistente nel nostro paese per quanto riguarda la preparazione scolastica in generale dei giovani lavoratori. Noi ci troviamo, con questo disegno di legge di fronte alla necessità di attuare un impegno che ormai il nostro paese ha assunto da ben 10 anni. Su ciò, nulla da eccepire, ma quando desideriamo passare da un'affermazione di principio, sia pure convalidata da un provvedimento di legge, alla traduzione pratica di questo impegno ci accorgiamo di urtare contro una realtà che trasforma il provvedimento stesso in un atto che io chiamerei demagogico.

Chi poi come me proviene da una famiglia operaia ed è vissuto a lungo in centri industriali sa benissimo come stanno le cose a questo riguardo. Le condizioni economiche della famiglia operaia non tollerano una soluzione di continuità tra il periodo scolastico e il periodo produttivo. In altri termini, non è ammessa la presenza in famiglia di un ragazzo che non abbia nessuna occupazione né scolastica, né di lavoro. Le nostre madri sono andate a lavorare a otto o a nove anni perché esse dopo aver compiuto la seconda o la terza elementare erano costrette a lavorare per aiutare la famiglia. Noi stessi dopo le scuole elementari abbiamo cominciato a lavorare all'età di 11 o 12 anni dato che di solito a 11 anni si concludevano gli studi elementari.

Qui invece esiste una frattura tra il termine dell'obbligo scolastico e l'inizio del periodo lavorativo. Ed io temo che nonostante gli impegni assunti dal ministro di perfezionare i centri di addestramento professionali, il problema non potrà essere risolto, perché almeno la metà dei nostri giovani da un lato non potrà frequentare la scuola media e dall'altro non avrà la possibilità di essere ammessa nei centri di addestramento professionale rimanendo così esclusi da ogni forma di attività.

Ovviamente, non posso che essere favorevole alla questione di principio, purché non si tratti di un provvedimento demagogico in contrasto con la realtà dei fatti.

Ora, secondo me, i problemi che scaturiscono da questa realtà di fatto trascendono di gran lunga non solo questo disegno di legge ma persino la sfera stessa di competenza della nostra Commissione investendo il Parlamento tutto. Ecco perché, onorevoli colleghi, se anche noi approviamo questo provvedimento occorre che il Governo assuma qui lo esplicito impegno di adottare un'ulteriore mi-

sura per rendere possibile almeno la parziale attuazione delle norme in esso contenute.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non sono certo animata dal desiderio di scendere in polemica con il collega Venegoni, ma desidero egualmente dire che non chiamerei questo provvedimento un atto demagogico, poiché esso in sostanza afferma un principio che noi possiamo senz'altro sottoscrivere. Se mai e solo sotto certi aspetti si potrebbe definire un provvedimento impopolare e ciò per i motivi cui ha fatto cenno prima il collega Maglietta. Il provvedimento, infatti, rischia di determinare una violazione in massa delle norme in esso contenute e non da parte dei datori di lavoro né degli uffici pubblici incaricati della vigilanza, ma soprattutto da parte delle famiglie, per i seguenti motivi: 1°) perché oggi il sistema scolastico non garantisce in pratica l'obbligo nemmeno fino ai 14 anni; 2°) perché non esiste un'attrezzatura adeguata post scolastica per consentire ai genitori di controllare l'attività dei loro figlioli; 3°) perché le famiglie necessitano del lavoro dei ragazzi e cercano di avviarli al lavoro prima che sia possibile.

Questa è una situazione di fatto. Ma noi, onorevoli colleghi, non possiamo chiudere disinvoltamente gli occhi di fronte a questa realtà e ignorare forme di sfruttamento esoso a danno di questi ragazzi che vengono utilizzati nei lavori più disparati senza nessuna forma assicurativa e previdenziale. Si tratta di uno sfruttamento indegno che noi dobbiamo ad ogni costo stroncare e contro il quale bisogna pur cominciare da qualche parte.

Ecco perché, pur dichiarandomi favorevole alla sostanza di questo provvedimento, ritengo opportuno introdurre una serie di norme, anche transitorie, per potere gradualmente estirpare queste forme di sfruttamento. Non possiamo illuderci di aver risolto il problema con il vietare il lavoro fino a 15 anni perché ognuno sa che la realtà è ben diversa. Occorre trovare un sistema per mezzo del quale quando un ragazzo lavora al di sotto del limite di età prescritto, in caso di infortunio abbia la possibilità di ricostituire la propria posizione assicurativa.

SABATINI. È un problema estremamente delicato.

REPOSSI. Non vedo come ciò possa avvenire quando il ragazzo lavora in violazione della legge.

SABATINI. Il problema esiste ma non credo che possa essere risolto in questo provvedimento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi rendo conto che il problema non può essere facilmente risolto. Ciò non toglie però che qualche cosa si dovrebbe fare per impedire che situazioni di sfruttamento così gravi abbiano a perpetuarsi.

Per il resto, tenute ferme queste riserve di carattere marginale ma pur sempre molto importanti, mi dichiaro favorevole al provvedimento, come pure alla proposta del collega Bettoli intesa a portare a 14 anni l'età minima dei minori da impiegarsi nelle attività non industriali.

CONTE. Mi dichiaro d'accordo con le osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Bettoli circa la necessità che noi abbiamo di affrontare il problema del lavoro minorile in agricoltura, il quale — è bene sottolinearlo — sfugge ad ogni controllo, ad ogni tutela e vorrei dire ad ogni possibilità ispettiva.

Su questo particolare argomento presenterò un ordine del giorno pregando gli onorevoli colleghi di approvarlo.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ho l'impressione che tutto quanto è stato già detto nel corso della discussione generale venga oggi non solo ripetuto ma anche dilatato sicché corriamo il rischio di incamminarci su una strada che esula dall'ambito del nostro tema.

Il problema che noi ci siamo posti è di esaminare la legge 26 aprile 1934, n. 653 in relazione alla necessità di elevare la età minima per l'accesso dei ragazzi nel mondo del lavoro e particolarmente nel settore industriale.

Proprio per risolvere il nostro problema di fondo mi pare che si debba trovare una conciliazione tra la preparazione professionale dei giovani ed il loro inserimento nella vita produttiva del Paese. Concordo in sostanza con le affermazioni dell'onorevole Bettoli perché anche io sono dell'avviso che non è possibile tollerare, proprio in forza del confronto internazionale inevitabile in questo settore, che i nostri ragazzi non abbiano una preparazione adeguata. I giovani degli altri Paesi sono oggi all'avanguardia in questo campo e noi dobbiamo fare di tutto perché si raggiunga la equiparazione.

L'onorevole Cinciari Rodano-Maria Lisa ha confermato, nel suo intervento, quanto io avevo già detto in precedenza e cioè che bisogna ad un certo momento porci il problema. Forse in questo modo porremo in essere una legge impopolare, ma non è detto che per renderla impopolare dobbiamo andare a modificare il limite di età consentito per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro. L'onorevole Cinciari Rodano-Maria Lisa, ha affermato, inol-

tre, poco fa che i nostri giovani sono impiegati indiscriminatamente nel settore dei lavori leggeri. Nella realtà questo avviene in alcuni settori, ma non certamente in quelli dell'agricoltura e dell'industria. Effettivamente portando il limite di età a quindici anni compiuti si creerebbe una situazione di disagio e di difficoltà per tutti questi ragazzi, nonostante la tutela di cui si parla nell'articolo 2 del provvedimento. Per questi motivi non posso dichiararmi favorevole, onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, alla sua proposta nel caso ella volesse formalmente esprimerla in un emendamento, mentre ritengo che sia per noi doveroso realizzare una tale regolamentazione del problema in sede di revisione delle norme sull'apprendistato.

È vero, però, che occorre concedere ai nostri giovani un tempo maggiore per consentire loro di farsi una preparazione di base: questo è un fatto che noi dobbiamo tener presente qualunque sia l'impressione che questa legge potrà suscitare.

Ed io che rappresento una zona depressa so con quanti sacrifici i giovani della mia zona riescono qualche volta ad ottenere una qualifica professionale.

Perciò elevando il limite di età non solo adempiremo ad un impegno assunto a suo tempo sul piano internazionale, ma creeremo anche la consapevolezza della esistenza di certi problemi in quei padri di famiglia che, un po' perché costretti dal bisogno economico, un po' perché costretti da altri motivi familiari, sono favorevoli a far lavorare i propri figli minorenni pur di realizzare qualche cosa immediatamente. Sono favorevole a questa impostazione perché in questo modo, ripeto, contribuiremo a far prendere coscienza del problema. In pari tempo, però, non mi nascondo che questa impostazione si pone in gravi termini per noi legislatori e per il Governo in quanto, se dobbiamo tener conto dei risultati di determinate inchieste svolte su questo argomento, risulta che il numero dei posti riservati ai giovani per l'addestramento professionale sono in Italia assolutamente inferiori alle esigenze del mercato attuale, e a maggior ragione per quelle del mercato futuro; e anche se dovessimo adoperare tutti i posti di addestramento professionale e gli istituti tecnici e professionali, non riusciremmo a coprire — se sono veri i calcoli come ritengo — il fabbisogno di tecnici. Né dobbiamo correre il rischio di non far nulla in questo campo col pretesto di voler fare troppo.

In conclusione, io sarei del parere di procedere nell'approvazione di questo provvedi-

mento con l'impegno però del Governo a trovare per i vari quesiti sorti quella soluzione alla quale del resto accennava fin dal momento della presentazione di questo disegno di legge. In altra sede, infatti, con altro provvedimento legislativo, si potrebbe risolvere il problema del coordinamento del settore scolastico e della estensione della obbligatorietà previdenziale anche per i giovani inferiori ai 14 anni. Non mi pare però, onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, che si possa qui includere una norma con la quale si stabilisse che lo Stato punisce quei datori di lavoro che assumessero minori di età, in contrasto con disposizioni legislative.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Si potranno però istituire delle ammende, onorevole Cocco Maria.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non so, ripeto, se in pratica in una legge come questa sia possibile inserire disposizioni di carattere previdenziale. È questo un quesito sul quale vorrei conoscere l'opinione della Commissione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei innanzitutto ricondurre la discussione al confronto tra la legislazione attualmente vigente nel Paese e le modifiche che noi vogliamo fare, perché, quando si esamina una legge, se non si tiene presente la norma attuale che regola la materia, è difficile capire i progressi o i regressi che si intendono proporre.

In primo luogo, qui si tratta di fare una legge di applicazione di una convenzione internazionale che riguarda esclusivamente due settori, lasciando fuori gli altri. Il provvedimento riguarda innanzitutto il settore industriale, ma anche i settori non industriali che però non comprendono altri tipi di lavoro: quello dell'agricoltura, per cui c'è stata la Convenzione di Ginevra del 1921, e quello del lavoro marittimo, per cui c'è stata la Convenzione del 1936. Quindi si tratta di un campo ben preciso: da un lato il settore industriale, dall'altro l'insieme dei settori non industriali, ad esclusione di quelli regolamentati dalle su accennate convenzioni.

Da tutto questo risulta chiarissimo, che il settore dell'agricoltura e quello del lavoro marittimo sono esclusi. Possiamo quindi capire meglio quali modifiche vogliamo introdurre nella nostra legislazione con questo provvedimento.

Cominciamo dall'articolo 2 che è forse quello che rappresenta il progresso maggiore e che riguarda l'attività non industriale. Attualmente esiste una legislazione che è veramente vessatoria nei confronti dei fanciulli.

La legge in vigore afferma tra l'altro che, in deroga all'articolo 5, si possono mandare al lavoro anche i ragazzi di età non inferiore ai 12 anni, purché abbiano un certo titolo di studio. Non esiste alcuna proibizione o limitazione per quanto riguarda il lavoro notturno, a proposito del quale si afferma solo che l'orario di lavoro non può superare le dieci ore al giorno per un fanciullo e che, nel caso di lavoro notturno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le 8 ore e mezzo.

Si tratta, come vedete, di una legge che ammette al lavoro anche i ragazzi dai 12 anni in su, di una legge che non pone limitazione per il lavoro notturno e per quello festivo e che vieta di superare le 10 ore al giorno di lavoro.

Io mi domando, perciò, se, indipendentemente dalla convenzione internazionale, non era tempo di fare qualche passo avanti per migliorare la situazione in cui si trovano questi ragazzi. Mi sembra che proprio questo sia in primo luogo un obbligo morale a prescindere da qualsiasi impegno internazionale da noi assunto.

Ma qui come ho detto più volte siamo di fronte ad una convenzione internazionale, la quale stabilisce tra l'altro che i minori possono essere avviati a lavori leggeri nei settori non industriali, escluso l'agricolo e quello marittimo (esclusioni recepite dalla convenzione internazionale), purché questi lavori leggeri siano specificati in qualche maniera. Non abbiamo ritenuto opportuno compilare in precedenza delle tabelle perché desidero discuterne prima con i sindacati conformemente ad un criterio, che certo sarà apprezzato dalla Commissione e in modo particolare dai sindacalisti, e che ha dato finora buoni frutti.

Abbiamo così stabilito che fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto che, su proposta del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro sarà emanato, provvederà l'Ispettorato del lavoro. Ma io spero che si possa al più presto discutere il problema con le categorie interessate per tradurre in atto queste norme che sono contenute nell'articolo 2.

Nell'articolo 2, inoltre, viene definito il termine « notte » che deve essere inteso per i minori degli anni 14 come un periodo di 12 ore consecutive che decorrono dalle ore 20 alle 8, mentre per quelli superiori ai 14 anni tale periodo, di 8 ore, decorre dalle 22 alle 6.

Viene disciplinata anche la prestazione lavorativa che può essere richiesta ai minori fra i 13 e i 14 anni di età. Per essi, secondo quanto

previsto al riguardo dalla convenzione n. 60, oltre al divieto di lavorare durante le ore di scuola, viene stabilito un orario giornaliero massimo di due ore purché i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso sette ore al giorno. Per i minori compresi tra i 14 e i 15 anni la prestazione lavorativa non può superare nel complesso il limite massimo di sette ore.

Per quanto concerne i settori non industriali non vi sono nemmeno le preoccupazioni di natura scolastica da taluni affacciati perché a 13 anni normalmente la scuola dell'obbligo di 8 anni non è stata neppure completata. Anche ammettendo che qualcuno abbia iniziato la carriera scolastica a 5 anni, avrà compiuto i 13 anni di età quando ormai la scuola dell'obbligo sarà stata conclusa. E ciò costituisce già un'eccezione perché normalmente la scuola dell'obbligo viene conclusa tra i 14 e i 15 anni di età.

Perciò, per l'artigianato e il commercio dove in realtà i ragazzi cominciano a lavorare in età molto tenera il problema non sorge in ordine al collegamento scolastico. Esso c'è ma è abbastanza semplice per quanto riguarda il settore industriale perché a questo riguardo la norma è drastica. Essa dice, infatti, che il limite di età per gli apprendisti industriali viene portato da 14 a 15 anni. Quali sono le ragioni di questo aumentato limite? Prima di tutto l'opportunità di meglio tutelare la salute e l'igiene del ragazzo. Noi non diciamo che prima dei 15 anni, il ragazzo non possa lavorare in altri settori come quello artigiano o commerciale. Ed in effetti molto spesso gli apprendisti del settore industriale iniziano a lavorare in settori non industriali per passare poi in un secondo tempo nell'industria. Con le esigenze dell'industria moderna far lavorare un fanciullo al di sotto dei 15 anni significa creargli una situazione di debilitazione fisica che noi dobbiamo ad ogni costo evitare.

Inoltre, il nostro paese non si trova di fronte alla necessità impellente di introdurre al più presto questi ragazzi nel mondo del lavoro. Anzi, possiamo dire di trovarci in una situazione contraria nel senso che quanto più tardi i ragazzi cominciano a lavorare tanto maggiore è la possibilità di assorbire operai disoccupati. Nell'industria moderna, che è molto specializzata, è opportuno insomma che i ragazzi entrino dopo aver raggiunto un'età che consenta loro una buona preparazione di base senza dannose debilitazioni fisio-psicologiche.

Senza dubbio, le preoccupazioni di cui hanno parlato un po' tutti esistono, ma esse non vengono eliminate diminuendo da 15 a

14 l'età minima di lavoro per i fanciulli. Tutti sanno che non in tutte le città o centri d'Italia esiste la scuola dell'obbligo di 8 anni. In molti piccoli centri la scuola dura soltanto 5 anni e quindi il problema della sutura tra i due periodi affacciato da numerosi colleghi rimane purtroppo sempre in piedi. Dove non esiste la scuola dell'obbligo di 8 anni cosa farà il ragazzo tra gli 11 e i 14 anni? Qualcuno potrà rispondere che occorre appunto per questo estendere la scuola dell'obbligo. Ma è ovvio che anche così facendo nelle more l'inconveniente permarrà.

È opportuno precisare che il provvedimento non riguarda i centri minori o le zone rurali: esso è volto soprattutto a normalizzare la situazione nel settore industriale e in tutte quelle zone in cui vi sia un certo agglomerato di produzione industriale. Tuttavia, mi rendo conto dell'esigenza di un coordinamento di queste norme con il settore scolastico e dell'opportunità di studiare il problema istituendo, per esempio, corsi complementari che possano tenere impegnato il fanciullo fino all'età di 15 anni. In questo senso sono in grado senz'altro di impegnarmi a svolgere la dovuta azione in seno al Governo e in modo particolare nei confronti del Ministero della pubblica istruzione perché questo problema sia posto allo studio.

Ma, d'altra parte, proprio per iniziare lo studio di questo problema, occorre che le norme che oggi discutiamo siano approvate, in quanto esse sono da considerare come una premessa, come una base per l'ulteriore azione da svolgere nella direzione auspicata. La nostra Costituzione, ripeto, non dice che l'insegnamento inferiore debba essere necessariamente limitato a 8 anni: dice soltanto che non può essere inferiore a 8 anni. Se noi desideriamo portare questo periodo di 8 anni a 9 è necessario cominciare con l'occuparsi completamente della questione e prima di tutto approvare questo disegno di legge.

Un altro aspetto positivo del provvedimento è quello di includere nel divieto anche le aziende di Stato e tutti gli enti locali quali la regione, la provincia e il comune nonché in generale tutti gli enti pubblici.

In conclusione, e per quanto mi riguarda, sono disposto ad accettare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a studiare il problema dell'istruzione in connessione con questo provvedimento, riconoscendo nel contempo la necessità di adottare misure transitorie le quali tengano conto delle esigenze che sono state prospettate un po' da tutte le parti.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti assicurativi e previdenziali occorre rilevare che la nostra legislazione in certi casi è per così dire un po' strana. Infatti, mentre secondo le norme ancora vigenti essa ammette il lavoro a partire da 14 anni, all'articolo 37 della legge fondamentale sulla previdenza sociale si stabilisce che « le assicurazioni per invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto l'età di 15 anni ».

Ci troviamo così di fronte ad una situazione addirittura paradossale, perché mentre da un lato il minore può essere ammesso al lavoro all'età di 14 anni dall'altro non gli si consente di versare i contributi assicurativi prima di aver compiuto 15 anni di età. Si tratta di una questione che deve essere senz'altro approfondita, e nei confronti della quale mi posso impegnare fin da ora a presentare un provvedimento di legge per regolare la posizione assicurativa di quei ragazzi che sono stati ammessi al lavoro prima dell'età minima stabilita.

Il problema, invece, di cui hanno parlato l'onorevole Maglietta e l'onorevole Rodano, è alquanto diverso. È il caso di un fanciullo che *contra legem* viene avviato al lavoro e che in conseguenza di questo lavoro viene colpito da un infortunio. Possiamo noi prevedere e regolare sul piano giuridico un caso del genere? Ho molti dubbi, perché ciò significherebbe incentivare l'abuso in violazione delle norme esistenti e mi sembrerebbe alquanto pericoloso e preoccupante pensare a legittimare un reato (perché di un vero e proprio reato si tratta) attraverso la sanatoria della posizione previdenziale. Sono pienamente d'accordo, invece, di intervenire con la massima severità nei casi in cui vi è la legittimità della presenza del ragazzo sul luogo di lavoro per far in modo che la sua posizione previdenziale sia quanto più favorevole possibile.

Per tutti questi motivi prego la Commissione di dare il suo assenso a questo provvedimento.

BETTOLI. Osservo che in questo disegno di legge non viene fatto nessun riferimento alla legge sull'apprendistato. Eppure, con tutte le riserve possibili, quella legge ha regolato in un certo modo la posizione dal punto di vista previdenziale dei giovani apprendisti. Si disse quando si trattò di approvare il provvedimento che le varie questioni pendenti sarebbero state risolte in prosieguo, ma una regolamentazione è stata bene o male fatta.

Allora vorrei avere l'assicurazione che questa legge, in ogni caso, non modificherà quanto stabilito dalla legge sull'apprendistato. Nel caso dovesse modificarla è bene chiarirlo subito.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La modifica, onorevole Bettoli, riguarda soltanto la parte industriale.

BETTOLI. Poiché così è, avrei preferito che nel provvedimento fosse incluso un riferimento esplicito.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Bettoli, il riferimento esplicito cui ella fa riferimento è contenuto nell'articolo 2 del provvedimento.

BETTOLI. D'accordo. Bisogna però riconoscere, onorevole Ministro, che in questo caso la legge sull'apprendistato si modifica in eccesso e non certo in difetto.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Bettoli, la legge sull'apprendistato non ha affatto abrogato gli articoli 5, 7 e 17 della legge 26 aprile 1934, n. 653. Il rapporto di apprendistato è di altro tipo e molti potevano scegliere la via dell'apprendistato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per un chiarimento l'onorevole Rapelli. Ne ha facoltà.

RAPELLI. Nella prima legislatura la Commissione lavoro ebbe ad esaminare una proposta di legge dell'onorevole Lombardini, il quale, preoccupato del tempo trascorso in ozio dai ragazzi che non frequentavano più le scuole elementari, l'aveva presentata per sancire il principio che, laddove non esistessero scuole o attività artigianali, fosse consentita l'immissione in questo particolare tipo di apprendistato del lavoro, a riconferma dell'applicazione di un principio contenuto non solo nella legge sull'apprendistato ma anche nella legge del 1934. Per la verità, la Commissione lavoro respinse questo criterio sul piano dei principi ma in pratica il problema è rimasto lo stesso.

Perciò è chiaro che io sono pienamente favorevole ad elevare il limite minimo di età a quindici anni perché solo così finalmente si riuscirà a capire la distinzione fondamentale che la Carta costituzionale fa tra i compiti che spettano in questo settore al Ministero della pubblica istruzione e quelli spettanti al Ministero del lavoro, e si darà pratica attuazione alle norme contenute nel titolo III della nostra Costituzione intitolato: « Rapporti economici ».

Finalmente, chiarendo il problema della età minima di quindici anni, noi poniamo con

le spalle al muro — se mi è consentita la espressione — il Ministero della pubblica istruzione.

Concordo, quindi, nella sostanza con l'emendamento proposto dall'onorevole Sabatini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 ».

Al primo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Sabatini, il quale propone la soppressione delle parole: « ivi compresi gli apprendisti » contenute nel secondo rigo.

Vorrei rivolgere agli onorevoli colleghi la preghiera di evitare di presentare emendamenti di carattere puramente formale al fine di evitare che il provvedimento ritorni di nuovo all'esame del Senato, rinviando così a tempo indeterminato la sua applicazione. Non è certo però il caso dell'emendamento Sabatini, che ha invece un contenuto sostanziale. Ricordo, inoltre, che per questo motivo al Senato giacciono diversi provvedimenti e che quello relativo agli assegni familiari è riuscito a giungere in porto grazie alla solerzia dell'onorevole ministro.

L'onorevole Sabatini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SABATINI. Vorrei porre all'attenzione dell'onorevole ministro alcune considerazioni sul problema dell'apprendistato.

Noi abbiamo definito l'apprendistato un particolare rapporto di lavoro che comporta determinate esigenze di prestazioni per la acquisizione di una capacità lavorativa. Ora, se noi facciamo riferimento a quella che è la situazione del settore negli altri paesi, constatiamo che il tirocinio dell'apprendistato, ad esempio in Germania, è regolamentato in maniera del tutto diversa. Gli apprendisti durante il periodo di tirocinio hanno la possibilità di frequentare le aziende industriali e di affiancarsi per determinati periodi,

agli operai qualificati per acquisire tutte quelle nozioni utili per la loro formazione professionale. Quanto ha affermato poco fa l'onorevole ministro circa il settore industriale non è esatto, perché anche nell'industria esistono reparti che hanno lavori non pesanti. Data la situazione creatasi con l'entrata in vigore del mercato comune, approvando questo provvedimento nella sua attuale formulazione, finiremo col creare una disposizione, che, anziché alleviarla, appesantirà la situazione esistente nel settore.

Quando si è discusso a fondo il problema dell'apprendistato avemmo occasione di considerare tutte queste cose affermando che bisognava definirle in un certo modo. Se difetto esiste nella legge sull'apprendistato, che può tuttavia essere sempre emendata, è senza dubbio quello di non ammettere la possibilità di lasciare per un certo periodo la lavorazione in serie. Ritengo che il tirocinio pratico possa essere meglio compiuto con l'inserimento del giovane nell'attività industriale vera e propria che non in una scuola, che per essere tale, è staccata dalla pratica. Ma l'inconveniente sta nel coordinamento. Nei grandi complessi industriali in Italia, in Svizzera ed in Germania a volte si va incontro a difficoltà perché non si riesce a raggiungere un coordinamento tra l'attività industriale e il problema dell'addestramento della nuova manodopera. D'altra parte, l'industria moderna ha le sue esigenze nel campo della produzione. Ad esempio, tutti i settori per la produzione di macchine utensili dispongono di scuole proprie per poter addestrare la mano d'opera specializzata; per cui se noi non provvediamo ad aumentare il numero delle scuole, delle attrezzature e degli istruttori finiremo per creare un ostacolo ancora maggiore alla soluzione del problema.

Ho già detto nel mio precedente intervento che è assolutamente necessario coordinare questo provvedimento con le disposizioni contenute nella legge sull'apprendistato. Procedendo per gradi e provvedendo ad eliminare tutte quelle incertezze e perplessità che dovessero presentarsi daremo un utile apporto alla soluzione del problema. Quello dell'addestramento professionale, onorevoli colleghi, non è un problema che può essere risolto ignorando il suo rapporto con l'attività produttiva: ecco perché, prima di legiferare, occorre vedere come esso si integri con quella. Sono convinto che nelle attività artigiane non può essere fatto quel tirocinio che, viceversa, può essere completamente svolto nelle aziende industriali.

Occorre, però, che esse siano bene organizzate, onorevoli colleghi; solo così si possono garantire le migliori condizioni per il tirocinio dell'apprendista nel settore dei lavori leggeri. Per tutte queste considerazioni insisto sul mio emendamento.

BETTOLI. Esprimo parere contrario all'emendamento Sabatini in quanto le sue dichiarazioni sulla legge dell'apprendistato sono interpretazioni del tutto personali che non corrispondono certamente a quella che è stato lo spirito con il quale si svolse la discussione su quella legge. L'onorevole Sabatini ricorderà certamente che in quella occasione si votò contro il limite di età di quindici anni, come era intenzione degli onorevoli senatori, esclusivamente per una questione di coordinamento ed in attesa della legge sulla istruzione obbligatoria in otto anni. Esclusivamente queste, onorevole Sabatini, furono le ragioni che ci fecero prendere una posizione di opposizione a quel principio, perché per il resto venne assunto l'impegno, come Commissione del lavoro, di modificare alla prima occasione l'età portandola da 14 a 15 anni. Sul piano pratico devo dichiarare che, se noi escludiamo da questo provvedimento gli apprendisti, è meglio forse non varare la legge perché altrimenti scaraventremmo dalla finestra ciò che è entrato non dalla porta ma addirittura dal portone!

COCCO MARIA, *Relatore*. Devo dichiarare la mia perplessità sull'emendamento proposto dal collega Sabatini per quel complesso di ragioni che ho avuto modo di esporre poc'anzi. In sostanza, onorevoli colleghi, che cosa vuole raggiungere la legge sull'apprendistato? Ottenere l'affermazione dei giovani attraverso il tirocinio dell'apprendistato e l'addestramento artigianale. Questo scopo non dobbiamo dimenticarlo. Se noi escludiamo gli apprendisti da questo provvedimento tutto questo criterio fino ad ora seguito viene meno.

SABATINI. Onorevole relatore, bisogna conoscere a fondo il problema per potere esprimere un giudizio fondato!

COCCO MARIA, *Relatore*. Lasciamo, onorevole Sabatini, che questi ragazzi maturino a tempo opportuno e che si inseriscano nella vita produttiva quando siano maturi come età e come preparazione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Sabatini, per le ragioni che ho ampiamente esposto nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento Sabatini. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

Con il termine « notte » si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio ».

Al primo comma dell'articolo 2 l'onorevole Bettoli propone di sostituire le parole: « non inferiore ai 13 anni », con le altre: « non inferiore ai 14 anni ».

L'onorevole Sabatini propone, sempre al primo comma, di sostituire le parole: « che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola », con le altre: « che non pregiudichino la frequenza ai corsi di istruzione com-

plementare »; e di modificare il terzo comma dell'articolo 2 come segue:

« Per i minori di età compresa tra i 13 e i 14 anni la prestazione lavorativa deve consentire la frequenza dei corsi integrativi stabiliti dalla legge 19 luglio 1955, n. 25 ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare l'onorevole Bettoli e l'onorevole Sabatini di ritirare i loro emendamenti. All'onorevole Bettoli desidero precisare che, per rendere meno gravoso il lavoro ai fanciulli, invece di aumentare di un anno il minimo di età lavorativa, mi impegno a preparare le tabelle dei lavori leggeri, sentite le associazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti Sabatini penso che quanto contenuto nel primo emendamento possa essere accolto nella circolare illustrativa che il Ministero del lavoro elaborerà per dare applicazione al provvedimento che ci accingiamo a votare. Posso però fin d'ora assicurare l'onorevole Sabatini che il termine « scuola » contenuto nel quarto rigo del primo comma deve essere inteso nel senso di un tipo di istruzione complementare, oltre la V elementare.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, che si riferisce ovviamente ai corsi complementari, dichiaro che detti corsi sono da considerare a tutti gli effetti corsi scolastici e come tali noi li valutiamo nelle circolari interpretative.

In questo senso posso perciò affermare di accogliere entrambi gli emendamenti Sabatini. Soltanto che invece di inserirli nel testo legislativo, per evitare il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, assumo l'impegno di tenerne conto nella parte dispositiva ed amministrativa. Non vi è dubbio ad ogni modo che la scuola comprende anche i corsi complementari.

BETTOLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e, sia pure a malincuore, ritiro il mio emendamento. Veramente, i motivi che mi avevano indotto a presentarlo sono validi e, posso anche aggiungere, a tutti noti. Le famiglie operaie del nostro paese versano generalmente in condizioni economiche molto disagiate e pertanto sono spinte a mandare quanto prima possibile i fanciulli a guadagnare qualche cosa anche se ciò avviene, purtroppo, a detrimento del loro sviluppo fisico e psichico. Quelli che come me hanno girato un po' tutta l'Italia durante la inchiesta fatta dalla nota Commissione sanno che queste condizioni sussistono non solo nel

mezzogiorno ma anche nel settentrione dove lo sfruttamento in generale e quello dei minori in particolare acquista una forma direi scientifica nei confronti almeno di una certa bonomia meridionale che se non altro attenua alquanto la sofferenza morale.

Pertanto, mentre dichiaro come ho detto di ritirare il mio emendamento, rinnovo viva ed insistente raccomandazione all'onorevole Ministro del lavoro perché nella compilazione delle tabelle dei lavori leggeri egli trovi modo, oltre che di accogliere le mie raccomandazioni, di introdurre anche l'obbligo della visita medica preventiva prima che venga rilasciato il nulla osta.

SABATINI. Anche io, dopo avere ascoltato le dichiarazioni del ministro ritiro i miei emendamenti, rimanendo sancito a verbale l'impegno assunto dall'onorevole ministro Sullo di istituire corsi di istruzione complementare che i minori dovranno frequentare dopo aver compiuto la V elementare.

Per la verità sussisterebbero ancora numerose riserve che mi indurrebbero ad insistere sugli emendamenti. Tra l'altro, l'entrata in vigore del provvedimento eliminerà i poteri dell'ispettorato del lavoro a concedere deroghe le quali per contro verranno date molto limitatamente. Limitare eccessivamente queste deroghe significa in pratica non darle affatto.

Poiché, però, il ministro ha espressamente assicurato che nelle disposizioni applicative sarà tenuta fermamente presente la necessità di consentire ai ragazzi la frequenza ai corsi, attrezzando gli istituti scolastici nel modo migliore, accetto lo spirito delle dichiarazioni del ministro e non insisto sugli emendamenti anche se non posso nascondere perplessità e dubbi circa una soddisfacente soluzione del problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« A modifica della seconda parte della lettera d) dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'Ispettorato del lavoro, sentito il Prefetto della provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la

moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiamo ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola ».

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Cruciani con il quale, alla quinta riga, si propone di sostituire alle parole « sentito il prefetto della provincia » le altre: « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro ».

CRUCIANI. Il mio emendamento è giustificato da un motivo di armonia legislativa. Poiché, infatti, al quinto comma dell'articolo 2 si fa cenno analogamente alle organizzazioni sindacali, ritengo sia opportuno usare anche in questo articolo la medesima dizione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Attualmente il prefetto della provincia ha la facoltà di autorizzare la partecipazione dei minori. È parso quindi al Ministero del lavoro di non dover modificare tale procedura assegnando il compito all'ispettorato e lasciando al prefetto la possibilità di esprimere il suo avviso, non fosse altro che a titolo di continuità di una certa esperienza.

Quindi, su questo punto, sono dell'avviso di lasciare la vecchia dizione.

Per quanto riguarda la richiesta di introduzione delle organizzazioni sindacali — come ho già detto anche all'onorevole Sabatini — posso dare assicurazione che sarà provveduto a inviare idonee circolari contenenti la sostanza dell'emendamento proposto e tramite le quali gli ispettorati del lavoro, prima di dare il loro avviso, saranno invitati ad interpellare le associazioni sindacali.

CRUCIANI. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro; ciononostante, poiché l'accoglimento del mio emendamento significherebbe un rinvio al Senato del provvedimento, con conseguenziale ritardo nella sua applicazione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dopo la rinuncia dell'onorevole Cruciani al suo emendamento, pongo

in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo ora prendere in esame un articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Maglietta. Esso recita: « Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme che garantiscano ai minori occupati al di sotto dei quindici anni ogni forma di assicurazione obbligatoria riconosciuta ai lavoratori del settore ».

Desidero far presente che, ove venisse accolto questo articolo aggiuntivo, la legge dovrebbe essere discussa in Aula, a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Stando così le cose, le vie possibili sono soltanto due: o si può presentare una proposta di legge *ex novo*, stralciando la questione dal disegno di legge, oppure il Governo, visto che la delega in fondo è sempre un atto di fiducia nei suoi confronti, si impegnerà ad approntare un disegno di legge in proposito.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che l'onorevole Maglietta mi ha assicurato che non ha alcuna difficoltà a che questo articolo aggiuntivo venga trasferito, nella sostanza, in un ordine del giorno. Quest'ultima via penso possa essere con tranquillità seguita dopo le assicurazioni dell'onorevole ministro.

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Gotelli Angela, Repossi e Bianchi Fortunato hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione del lavoro, nel-

l'approvare la legge 3187, impegna il Governo ad approfondire il problema della previdenza per i minori di quindici anni e a predisporre idoneo provvedimento di legge ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei che questo ordine del giorno fosse formulato in una forma diversa.

PRESIDENTE. Poiché, in sostanza, esso coincide con lo spirito dell'emendamento Maglietta, invito gli onorevoli colleghi interessati a voler redigere un testo unificato.

Gli onorevoli Gitti, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Butté e Repossi, hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione del lavoro, nell'approvare il disegno di legge n. 3187, impegna il Governo a predisporre particolari norme per consentire ai giovani, che hanno assolto l'obbligo scolastico prima dei quindici anni e non intendono proseguire gli studi, opportune agevolazioni per l'accesso ai centri di addestramento professionali ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di essere favorevole alla sostanza di questo ordine del giorno e perciò lo accolgo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Gitti ed altri accolto dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Conte e Scarpa hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La XII Commissione permanente della Camera, discutendo il disegno di legge di applicazione della convenzione internazionale sul lavoro minorile, ritenuto che il lavoro di minori in agricoltura è un fenomeno diffuso e praticamente al di fuori del controllo e della tutela dello Stato e che pertanto esso merita particolare attenzione, invita il Ministro del lavoro a predisporre gli opportuni provvedimenti per regolare, controllare e tutelare il lavoro dei fanciulli impiegati in agricoltura e per dare loro la possibilità di acquisire una adeguata istruzione professionale ».

SABATINI. Non credo che si possa far riferimento alla convenzione internazionale.

CONTE. Ho ritenuto di evitare di trasferire la sostanza del mio ordine del giorno in un formale emendamento perché essa non rientra nella legge che stiamo discutendo. Ma, trattandosi di materia strettamente connessa alla sostanza di questo provvedimento, ritengo che si possa benissimo approvare l'ordine del giorno, con il quale non si fa altro che invitare il Governo a prendere gli oppor-

tuni provvedimenti per una idonea soluzione del problema.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La convenzione internazionale da noi ratificata stabilisce soltanto che i fanciulli al di sotto dei quattordici anni non potranno essere impiegati nei lavori delle imprese agricole che al di fuori delle ore fissate per l'insegnamento scolastico. Il lavoro, in sostanza, non deve nuocere alla frequenza scolastica dei giovani. Per questi motivi posso accettare il suo ordine del giorno, onorevole Conte, soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Si dichiara soddisfatto, onorevole Conte, o insiste per la votazione?

CONTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'ordine del giorno Gotelli-Maglietta, al quale hanno aderito anche gli onorevoli Cinciari Rodano Maria Lisa, Repossi, Sulotto, Bianchi Fortunato, Franco Raffaele, Mazzoni, Scarpa e Venegoni, risultante dalla fusione dell'ordine del giorno Gotelli e dall'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Maglietta: « La Commissione del lavoro nell'approvare il disegno di legge 3187 invita il Governo a predisporre al più presto un disegno di legge che lo deleghi ad emanare norme che garantiscano ai minori occupati al di sotto dei quindici anni di età le assicurazioni obbligatorie previste per i lavoratori addetti al settore in cui i minori stessi sono impiegati ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'ordine del giorno e pertanto l'accolgo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ». (3187).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	15
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Ferrarotti, Foa, Gatto Vincenzo, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Mazzoni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Savoldi, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI